

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo
nella seduta del 2 febbraio 2023

SEZIONE I: NORME GENERALI

1 Premessa

1.1. Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione dell'ammontare della posizione previdenziale individuale da parte del **Fondo Pensione Euler Hermes Italia**, così come previsto dallo Statuto e dall'articolo 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e dalla normativa regolamentare in materia.

2 Causali e condizioni per ottenere l'anticipazione

2.1. L'aderente può richiedere l'Anticipazione sulla propria posizione previdenziale esclusivamente nei seguenti casi:

- A. Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- B. Acquisto della prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli;
- C. Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, relativamente alla prima casa di abitazione come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 16-bis commi 9 e 10 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917;
- D. Ulteriori esigenze dell'aderente.

2.2. L'Anticipazione di cui al precedente punto A) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

2.3. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti B), C) e D) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad **almeno otto anni** (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale; circa il momento da prendere in considerazione per la decorrenza degli otto anni occorre fare riferimento al momento dell'iscrizione anche qualora l'adesione non coincida con la decorrenza della contribuzione.

2.4. Qualora abbia in corso un contratto di finanziamento, notificato al Fondo, l'aderente dovrà produrre liberatoria dell'istituto mutuante. In assenza della liberatoria, l'anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 del montante disponibile, a

fronte della documentazione presentata per la prestazione richiesta ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante.

2.5. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. In caso contrario, l'iscritto sarà tenuto alla restituzione dell'importo erogato in eccesso, senza responsabilità alcuna da parte del Fondo.

3 Importo dell'Anticipazione

3.1. L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:

- 75% nei casi di cui ai punti A), B) e C) del precedente punto 2.1;
- 30% nel caso di cui al punto D) del precedente punto 2.1.

L'importo dell'Anticipazione viene determinato sull'ammontare della **posizione previdenziale maturata alla fine dell'anno precedente la richiesta**.

3.2. L'erogazione dell'Anticipazione sulla posizione individuale è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale".

3.3. L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, a decorrere dal primo momento di iscrizione alla previdenza complementare, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Detto limite riguarda tutti i tipi di anticipazione cumulativamente considerate.

Per quanto riguarda le anticipazioni per ulteriori esigenze, poiché l'insieme delle suddette richieste non può superare il 30% della posizione complessiva dell'aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate, l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per la medesima causale.

4 Modalità di presentazione della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

4.1. L'Anticipazione può essere richiesta:

- in forma scritta compilando l'apposito modulo disponibile nel sito del Fondo nella sezione "Modulistica". Il modulo dovrà essere trasmesso, unitamente alla documentazione prevista e completa per il caso specifico, a mezzo raccomandata A/R

alla sede del Fondo sita in Via Raffaello Matarazzo, 19 - 00139 Roma o tramite PEC fondopensione.eulerhermesitalia@pec.eulerhermes.it; la stessa può essere anticipata via email a f.pensione@allianz-trade.com;

- mediante l'apposita procedura disponibile nell'area riservata dell'associato presente sul sito web del Fondo.

4.2. Il Fondo, verificata la regolarità e completezza della documentazione, provvede all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa (e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi). La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo provvederà a richiedere gli elementi integrativi con apposita comunicazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, e il termine sopra indicato di 90 giorni è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

4.3. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con conseguente rimborso di somme indebitamente percepite; in tal caso all'iscritto si fa anche carico di espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF trattenuta e versata all'erario.

4.4. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate dall'aderente nel modulo o nell'area riservata.

4.5. Le anticipazioni possono essere richieste in cifra o in percentuale. Gli importi indicati si intendono al lordo delle ritenute fiscali di legge. Si precisa che, in caso di richiesta con indicazione della cifra, oltre alle limitazioni di legge, l'importo erogato potrà subire uno scostamento rispetto a quello richiesto.

4.6. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

4.7. Sull'anticipazione erogata non verrà trattenuta alcuna somma per recupero spese.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

A. SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI RELATIVE A SÉ, AL CONIUGE E AI FIGLI PER TERAPIE ED INTERVENTI STRAORDINARI RICONOSCIUTI DALLE COMPETENTI STRUTTURE PUBBLICHE

1. Tale anticipazione può essere richiesta per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni che richiedano terapie e interventi straordinari, riconosciuti tali dalle competenti strutture pubbliche per l'aderente, il coniuge ed i figli. Tale attestazione riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni;
2. può essere richiesta in qualsiasi momento, tenendo presente che l'importo dell'anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, secondo gli stessi limiti in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria;
3. può essere richiesta per un importo che, nel limite delle spese preventivate o sostenute, non può comunque superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata alla fine dell'anno precedente;
4. può essere richiesta anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza), anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione;
5. può essere richiesta entro 18 mesi dall'effettuazione della spesa o prima dell'effettivo esborso da parte dell'iscritto, a fronte della presentazione di preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura sanitaria che provvederà ad effettuare le terapie e/o gli interventi attestati dalla competente struttura pubblica.

Documentazione da allegare alla richiesta di anticipazione:

- a) certificazione in originale rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente (ASL) o dal medico curante accreditato o da Istituti o Cliniche accreditati che attesti la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli;
- b) copia leggibile di un documento di identità in corso di validità dell'aderente e, se del caso, del coniuge o figlio;
- c) stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- d) preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o gli interventi. In tal caso, l'iscritto dovrà comunque inoltrare al Fondo, entro 90 giorni dalla data di esborso delle somme, la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute;
- e) fatture, ricevute fiscali e/o altri idonei documenti, in originale o copia, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, debitamente quietanzati;
- f) il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei componenti del nucleo familiare dell'aderente nel caso di richiesta a favore di questi ultimi (vedi modulo di richiesta anticipazione).

B. ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

1. Tale anticipazione può essere richiesta per "acquisto della prima casa di abitazione" per sé o per i figli, realizzato mediante:

acquisto da terzi;

acquisto in cooperativa;

costruzione in proprio.

L'anticipazione può essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal Fondo, l'immobile risulti destinato a "prima casa di abitazione" dell'iscritto o di suo figlio, intendendosi con tale accezione quello di natura abitativa e non di lusso, destinato a residenza o a dimora abituale per il quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.

2. può essere richiesta solo quando l'anzianità di iscrizione al Fondo Pensione Euler Hermes Italia - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente (per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) - sia almeno pari ad otto anni;

3. può essere richiesta per un importo che, nel limite delle spese pattuite o sostenute, non può comunque superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata alla fine dell'anno precedente a quello della richiesta;

4. può essere richiesta tenendo presente che l'importo dell'anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge;

5. può essere richiesta a condizione che tra la data del rogito notarile relativo all'acquisto della prima casa di abitazione e la richiesta di anticipazione non siano trascorsi più di 18 mesi; nel caso in cui la citata data del rogito sia anteriore alla data della richiesta di più di 18 mesi, l'anticipazione può essere concessa, senza limitazioni temporali, solo in presenza di mutuo ipotecario acceso in occasione dell'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;

6. può essere richiesta per acquisizioni delle pertinenze di immobili limitatamente a una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato, purché contestuale all'acquisto dell'abitazione principale. È necessario presentare certificati catastali da cui risultino le condizioni sopra indicate;

7. può essere richiesta per acquisizioni della sola nuda proprietà di un immobile qualora, sulla base della documentazione prodotta, l'immobile stesso risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale.

Documentazione da allegare alla richiesta di anticipazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti che:

- l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'aderente o il figlio abbia stabilito o intenda stabilire, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza ovvero risulti destinata a sua dimora abituale;

- l'aderente, o il figlio (nel caso di acquisto per quest'ultimo), non risultino titolari esclusivi ovvero in comunione legale con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è sito l'immobile acquistato;

- l'aderente, o il figlio (nel caso di acquisto per quest'ultimo), non siano titolari, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa, o – in caso contrario idonea dichiarazione di impegno a realizzarne la vendita entro i successivi 12 mesi dall'acquisto del nuovo immobile ai sensi del comma 4-bis nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1968, n. 131 così come modificata dall'art. 1, comma 55, della legge n. 208/2015;

b) copia leggibile di un valido documento di identità dell'aderente e, se del caso, del figlio;

c) in caso di richiesta a favore dei figli:

- stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;

- consenso al trattamento dei dati personali debitamente firmato dal figlio o, se minorenne, dall'avente diritto (vedi modulo di richiesta anticipazione).

d) in aggiunta alla documentazione indicata ai punti precedenti occorre presentare:

A. in caso di acquisto da terzi:

- originale o copia autenticata dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione di compravendita (rogito);

- se non è ancora stato stipulato il rogito notarile, originale o copia autenticata del contratto preliminare di compravendita, purché lo stesso non sia stato sottoscritto da più di 18 mesi.

B. in caso di assegnazione di alloggio in cooperativa:

- originale o copia autenticata dell'atto di assegnazione in proprietà individuale dell'alloggio da parte della cooperativa o, se ancora non intervenuto, la dichiarazione del Presidente della cooperativa con firma autenticata, attestante la qualità di socio dell'aderente (o del figlio), le caratteristiche ed il valore dell'unità immobiliare prenotata, quale emerge dalla delibera del CDA della cooperativa, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da

effettuare; il tutto con l'impegno a produrre copia autentica dell'atto definitivo di assegnazione entro 90 giorni dalla data di notifica di tale atto.

C. in caso di costruzione in proprio:

- copia dell'atto di provenienza del terreno (documento attestante la proprietà);
- o copia del certificato di fine lavori e collaudo del tecnico incaricato dal committente che è stato presentato all'ufficio tecnico comunale avente data e protocollo non copia del certificato di fine lavori e collaudo del tecnico incaricato dal committente che è stato presentato all'ufficio tecnico comunale avente data e protocollo non anteriore a 18 mesi dalla richiesta, ovvero autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la data della chiusura dei lavori;
- le fatture o ricevute in regola con la normativa fiscale che attestino le spese sostenute per la costruzione dell'immobile (ad es. progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, oneri di urbanizzazione, etc.). Qualora il certificato di fine lavori e collaudo del tecnico incaricato dal committente o l'autocertificazione riporti una data antecedente a 18 mesi dalla richiesta e sia stato acceso un contratto di mutuo, è necessario produrre la copia del contratto di mutuo e l'attestazione, da parte dell'istituto di credito che ha concesso il mutuo, dell'importo residuo del mutuo alla data della richiesta dell'anticipazione;

In ogni caso, l'aderente dovrà far pervenire al Fondo copia autentica dell'atto di compravendita entro 90 giorni dalla sottoscrizione del rogito.

C. RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente all'immobile di proprietà dell'iscritto o dei suoi figli destinato a prima casa di abitazione. Gli interventi devono essere documentati come previsto dalla normativa stabilita dall'art. 1, comma 3, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, ai fini dell'ottenimento delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende l'immobile di proprietà nel quale l'aderente o i suoi figli abbiano stabilito la propria residenza.

1. Tale anticipazione può essere richiesta per:

1.1 interventi di **manutenzione ordinaria**, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

1.2 interventi di **manutenzione straordinaria**, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

1.3 interventi di **restauro e di risanamento conservativo**, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

1.4 interventi di **ristrutturazione edilizia**, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

2. solo quando l'anzianità di iscrizione al Fondo Pensione Euler Hermes Italia - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente (per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) - sia almeno pari ad otto anni;

3. per un importo che, nel limite delle spese preventivate o sostenute, non può superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata alla fine dell'anno precedente a quello della richiesta;

4. tenendo presente che l'importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e sequestrabile, da parte degli aventi diritto, ricorrendone i presupposti di legge;

5. a condizione che la richiesta di anticipazione sia presentata non oltre il termine massimo di 18 mesi dalla data di fine lavori o, nel caso in cui i lavori non siano terminati, dalla data di inizio lavori, a condizione che l'anzianità richiesta al precedente punto 2 sia maturata alla data dell'inizio dei lavori.

Documentazione da allegare alla richiesta di anticipazione:

a) certificato di residenza nell'immobile o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) copia dell'atto notarile ovvero il certificato catastale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate da cui risulti la proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;

b) copia leggibile di un valido documento di identità dell'aderente e, se del caso, del figlio;

c) in caso di richiesta a favore dei figli:

- stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;

- consenso al trattamento dei dati personali debitamente firmato dal figlio o, se minorenne, dall'avente diritto (vedi modulo di richiesta anticipazione);

d) fatture o ricevute delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, in regola con la normativa fiscale e relative copie delle disposizioni di pagamento. Le spese dovranno essere state sostenute (data pagamento) entro i 18 mesi antecedenti la richiesta o, in caso di lavori non conclusi, entro i sei mesi successivi alla data fine lavori. In caso di presentazione di preventivi, il richiedente deve far pervenire al Fondo Pensione le fatture con dettaglio delle spese sostenute e la copia dei bonifici, entro e non oltre 90 giorni dalla loro emissione;

e) eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio.

D. ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE DELL'ADERENTE

1. Tale anticipazione può essere richiesta per qualsiasi ulteriore esigenza dell'aderente;

2. solo quando l'anzianità di iscrizione al Fondo Pensione Euler Hermes Italia - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente (per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) - sia almeno pari ad otto anni;

3. è necessario produrre copia leggibile di un valido documento di identità;

4. per un importo che, rispetto alla posizione maturata alla fine dell'anno precedente, non può superare la misura percentuale del 30% della posizione maturata alla fine dell'anno precedente a quello della richiesta;

5. tenendo presente che l'importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge;

SEZIONE III: REINTEGRO

Il reintegro consiste nel versamento da parte dell'aderente di una somma che va a ricostituire la posizione da cui in precedenza erano stati prelevati degli importi a titolo di anticipazione.

Il reintegro è volontario, può coprire una parte o tutto l'importo richiesto e può essere fatto in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, l'aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell'anticipazione, in proporzione all'importo reintegrato.

I reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti".